

(N. 526-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**
(SPADOLINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**
(SCALFARO)

e col **Ministro del Tesoro**
(GORIA)

(V. Stampato n. 526)

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della
Repubblica nella seduta del 27 giugno 1984*

(V. Stampato Camera n. 1883)

*modificato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera
dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 marzo 1985*

Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle
Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale
specializzato della Polizia di Stato e per gli operai artificieri
della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o
distruzione di ordigni esplosivi

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnescamento o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnescamento o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate dedicate ad attività di ricerca o preparatoria.

Il premio di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con le indennità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre indennità corrisposte allo stesso titolo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.**Identico.*

Le modalità per la puntuale ed omogenea applicazione delle norme contenute nei commi precedenti saranno precisate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in specifiche istruzioni emanate dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'interno.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Le spese per la rimozione o il disinnescamento o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato.

Il proprietario degli immobili bonificati non è tenuto al pagamento di risarcimento o indennità.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1984.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 563 milioni annue, si provvede quanto a lire 33 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2581 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e quanto a lire 530 milioni a carico del capitolo n. 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1985.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 563 milioni annue, si provvede quanto a lire 33 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2581 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e quanto a lire 530 milioni a carico del capitolo n. 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Identico.